



## **Determinazione n. 68 del 25/01/2018**

**OGGETTO: DITTA MARCHE MULTISERVIZI S.P.A REALIZZAZIONE DI MODIFICA NON SOSTANZIALE A.I.A. DISCARICA STRATEGICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DI CA' LUCIO DI URBINO (PU). DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N° 152, PARTE II, ARTICOLO 29 - NONIES. LEGGE REGIONALE N° 24 DEL 12 OTTOBRE 2009. D.G.R.M. N° 1547 DEL 5 OTTOBRE 2009. DECRETO LEGISLATIVO 4 MARZO 2014, N° 46. D.G.R.M. N° 983 DEL 7 AGOSTO 2014**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3 - AMMINISTRATIVO - AMBIENTE - TRASPORTO PRIVATO  
PACCHIAROTTI ANDREA**

### **VISTO**

- la legge 7 agosto 1990, n° 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e le sue successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 (Norme in materia ambientale) e le sue successive modifiche ed integrazioni, di seguito indicati complessivamente come "Decreto Legislativo n. 420 del 17/11/1998 e successive modifiche, concernenti rispettivamente, la responsabilità dirigenziale e le competenze dei dirigenti dei Servizi;
- la Delibera della Giunta Regionale della Regione Marche n. 639 del 03/04/2002 "Leggi Regionali n. 38/1998, n. 45/1998, n. 13/1999, n. 10/1999 - Conferimento delle funzioni amministrative agli enti locali e trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali correlate.";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152, "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni, tra le quali il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4;

### Determinazione n. 68 del 25/01/2018

- il Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 “Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”;
- la Legge Regionale n° 24 del 12 ottobre 2009 “Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati” e, nella fattispecie, l’articolo 3 (Funzioni delle Province), della medesima legge;
- il documento istruttorio Prot. n. 1213 del 12/01/2018 redatto dal Dott. Massimo Baronciani, ed allegato alla presente Determinazione;
- il documento denominato “Allegato A” redatto dal Dott. Massimo Baronciani, ed allegato alla presente Determinazione;

### RILEVATO

- che la *Ditta Marche Multiservizi S.p.A. di Pesaro* (d’ora in avanti denominata *Ditta*) in data 31 agosto 2017 (ns. prot. n° 29287 del 5 settembre 2017) presentava presso l’Amministrazione Provinciale di Pesaro Urbino istanza di modifica non sostanziale costituita dalla “revisione del progetto esecutivo di ampliamento mediante riduzione volumetrica, aggiornamento del Piano di Ripristino Ambientale e del relativo capping finale, messa in opera di interventi di regimazione delle acque meteoriche” ai sensi degli artt. 29 – ter e 213 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152, relativa alla Discarica strategica per rifiuti non pericolosi dislocata in località Cà Lucio, nel comune di Urbino (PU);
- che la Ditta risulta già in possesso della Delibera di Giunta Provinciale n° 182/2013 del 01.08.2013., la quale ha assorbito ed integrato le seguenti autorizzazioni: Determinazione n. 2551 del 23/09/2011, Determinazione n. 2949 del 03/11/2011, Determinazione n. 3117 del 17/11/2011 e la Determinazione n. 1091 del 30/05/2013.
- Nella fattispecie, la Delibera di Giunta Provinciale n° 182/2013, attiene al “procedimento coordinato di V.I.A. – A.I.A. -ampliamento dell’impianto di discarica per rifiuti non pericolosi di Ca’ Lucio di Urbino (PU) ai fini della ricomposizione morfologica e il ripristino ambientale del sito in località Cà Lucio nel comune di Urbino (PU) giudizio positivo di compatibilita’ ambientale rilasciato ai sensi dell’articolo 16 del Decreto Legislativo n° n. 152/06 e rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi degli artt. 29-nonies e 213 del Decreto Legislativo n°152/06”;
- che l’attuale procedimento s’inserisce nell’alveo normativo rappresentato dagli articoli 29 – ter e 29 nonies del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

### **Determinazione n. 68 del 25/01/2018**

- che la Ditta. chiede, a tale scopo, la possibilità di realizzare specifici interventi di revisione del progetto esecutivo di ampliamento mediante riduzione volumetrica, aggiornamento del Piano di Ripristino Ambientale e del relativo capping finale, messa in opera di interventi di regimazione delle acque meteoriche;
- che in data 2 ottobre 2017 veniva convocato apposito Tavolo Tecnico in data 21 ottobre 2017 presso la sala “Volpini” sita in Via Gramsci n° 4, dell’Ente Provincia di Pesaro – Urbino tramite nota ns. prot. n° 30416 del 14 settembre 2017;
- che in data 2 ottobre 2017, si svolgeva il suddetto Tavolo Tecnico ad oggetto: “Discarica strategica per rifiuti non pericolosi di Cà Lucio di Urbino (PU). Convocazione Tavolo Tecnico concernente la richiesta di modifica non sostanziale della Delibera di Giunta Provinciale n° 182 del 1° agosto 2013 (AIA). **NORMATIVA DI RIFERIMENTO:** Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 (articolo 29 – nonies). Legge Regionale n° 24 del 12 ottobre 2009. Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n° 36. Delibera di Giunta Provinciale n° 417 del 20 novembre 2009. D.G.R.M. n° 1547 del 5 ottobre 2009”;
- che, in seguito al parere favorevole espresso in seno al suddetto Tavolo Tecnico, il progetto ivi autorizzato afferisce alle seguenti modifiche: 1) modifica morfologica della discarica; 2) regimazione delle acque superficiali; 3) realizzazione di pozzi drenanti, collocati a monte dell’impianto; 4) realizzazione del capping finale (soluzione alternativa equivalente per lo strato di impermeabilizzazione della copertura finale); 5) sistemazione a verde dell’area; 6) aggiornamento del Piano Finanziario; del Piano di Sorveglianza e Controllo e del Piano di Gestione post Operativa.

**VISTO** e condiviso l’allegato documento istruttorio prot. N. 1213 del 12/01/2018, a firma del responsabile del procedimento Massimo Baronciani, contenente l’esito dell’istruttoria dalla quale risultano sussistenti i presupposti per accogliere favorevolmente l’istanza di cui sopra e adottare la modifica non sostanziale relativa all’Autorizzazione AIA – VIA costituita dalla D.G.P. n° 182 del 1 agosto 2013, ai sensi degli artt. 29 – nonies e 213 del Decreto Legislativo n° 152 del 3 aprile 2006.

**RICHIAMATO** il relativo allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

**VISTO** che al Ditta ha assolto al pagamento dell’imposta di bollo per il presente procedimento autorizzatorio, mediante versamento bancario con modello F23 in data 09/08/2017 registrato agli atti con nostro prot. n. 27494 del 11/08/2017.

**RITENUTO** che quanto sopra attesti, di fatto, la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti rilevanti per il rilascio della presente autorizzazione.

**DATO ATTO** che il Responsabile del procedimento Massimo Baronciani e il titolare della P.O. 3.4 “Tutela e risanamento delle acque – Gestione e prevenzione rifiuti – Risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili” Giulio Boccioletti, cui fa capo l’Unità organizzativa responsabile del procedimento, non si trovano, così come dagli stessi dichiarato nella relazione istruttoria sopra citata, in situazioni di incompatibilità e in condizioni di conflitto di interesse anche potenziale nei confronti dei destinatari del presente atto, così come previsto dall’art. 6-bis della Legge n° 241/1990 e dall’art. 7 del Codice di comportamento aziendale.

### **VISTI**

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*”;
- la Legge Regionale 3 aprile 2015, n. 13 “*Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalla Province*”;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “*Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali*”, ed in particolare:
  1. l’articolo 107 concernente “Funzioni e le responsabilità della dirigenza”;
  2. l’articolo 147 bis, comma 1 concernente, nella fase preventiva di formazione dell’atto, il “Controllo di regolarità amministrativa e contabile”;
- lo Statuto dell’Ente, ed in particolare l’art. 33 “*Funzioni e responsabilità dirigenziali*”;
- il *Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi*, approvato con deliberazione G.P. n. 326 del 19/12/2013, ed in particolare l’art. 50 concernente le “Funzioni e competenze dei dirigenti”;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi;

Per quanto sopra esposto:

**VISTO** l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall’art. 3 comma 1 del Decreto Legge 10.10.2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla Legge 7/12/2012, n. 213, espresso da Giulio Boccioletti, titolare della P.O. 3.4 “Tutela e risanamento delle acque – Gestione e prevenzione rifiuti – Risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili”,

**DATO ATTO** che dal presente atto non derivano riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile preventivo ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

**DATO ATTO ALTRESI'** che il sottoscritto non si trova, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n° 241/1990 e dell'art. 7 del Codice di comportamento aziendale, in situazioni di incompatibilità e in condizioni di conflitto di interesse anche potenziale nei confronti dei destinatari del presente atto.

**RITENUTO** di dover disporre, sulla base delle motivazioni di cui alla relazione istruttoria riportata in narrativa, l'atto di che trattasi poichè adempimento spettante al sottoscritto.

In accoglimento dell'istanza di cui in premessa presentata dalla ditta in oggetto identificata

#### **DETERMINA**

- **di autorizzare**, ai sensi e per gli effetti degli artt. 29 – nonies e 213 del Decreto Legislativo 03/04/2006 n° 152, la realizzazione delle seguenti modifiche non sostanziali relative a : ) modifica morfologica della discarica; 2) regimazione delle acque superficiali; 3) realizzazione di pozzi drenanti, collocati a monte dell'impianto; 4) realizzazione del capping finale (soluzione alternativa equivalente per lo strato di impermeabilizzazione della copertura finale); 5) sistemazione a verde dell'area; 6) aggiornamento del Piano Finanziario; del Piano di Sorveglianza e Controllo e del Piano di Gestione post Operativa, a FAVORE DELLA DITTA :

Ragione Sociale: **Marche Multiservizi S.p.A.**

P.IVA/CF/Reg.Imprese PU: **02059030417**

Sede legale e amministrativa: **Via dei Canonici, 144 – 61122 PESARO**

Sede impianto: **Cà Lucio di Urbino (PU)**

- 1. di subordinare** la presente autorizzazione al rispetto delle prescrizioni e metodologie definite nel documento istruttorio prot. n. 1213 del 12/01/2018 e il relativo allegato A) costituenti parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

- 2. di stabilire** che il rilascio dell'autorizzazione di che trattasi, non esonera la *Ditta Marche Multiservizi S.p.A.* dal conseguimento di eventuali ulteriori e diverse autorizzazioni, atti o provvedimenti di competenza di altre Autorità, così come previsti dalla legislazione vigente per l'esercizio dell'attività medesima, facendo salve quindi, le autorizzazioni, i nulla osta e le prescrizioni di competenza di altri organismi;
- 3. di stabilire** che tutte le prescrizioni, in quanto applicabili, previste dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e da qualsiasi altra norma anche regionale vigente in materia, si intendono richiamate come prescrizioni dell'atto autorizzativo;
- 4. di stabilire** che l'inosservanza di quanto prescritto nell'atto autorizzativo comporta i provvedimenti e le sanzioni amministrative e/o penali previste dalla vigente normativa in materia ed in particolare quelle previste dal TITOLO VI – SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI e 318 (NORME TRANSITORIE E FINALI) E SEGG. del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- 5. di stabilire** che il presente atto potrà essere modificato o revocato ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia;
- 6.** Che la Determinazione viene rilasciata fatti salvi i diritti di terzi e sotto l'osservanza di tutte le leggi ed i regolamenti comunque applicabili all'attività di che trattasi, ed in particolare alle disposizioni in materia igienico - sanitaria, edilizio - urbanistica, prevenzione incendi ed infortuni, anche se non espressamente richiamati nell'atto medesimo;
- 7.** che, ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 e s.m.i., in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione: a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze; b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente; c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo, per la salute pubblica e per l'ambiente;
- 8.** che della presente Determinazione autorizzatoria venga rilasciata copia al soggetto interessato, ed inviata copia dell'atto autorizzativo, al Comune di Urbino (PU), all'A.R.P.A.M. – Dipartimento di Pesaro, all'ASUR AV n° 1 di Urbino, al Comando di Polizia Locale Provinciale per le verifiche di competenza;
- 9. di rappresentare**, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n° 241 e sue successive modifiche ed integrazioni, che la presente Determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR Marche con ricorso giudiziale entro e non oltre il termine

**Determinazione n. 68 del 25/01/2018**

perentorio di 60 giorni dal ricevimento della medesima, oppure entro 120 giorni dal ricevimento con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

**Il Dirigente**  
**PACCHIAROTTI ANDREA**  
sottoscritto con firma digitale

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

**OGGETTO: DITTA MARCHE MULTISERVIZI S.P.A REALIZZAZIONE DI MODIFICA NON SOSTANZIALE A.I.A. DISCARICA STRATEGICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DI CA' LUCIO DI URBINO (PU). DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N° 152, PARTE II, ARTICOLO 29 - NONIES. LEGGE REGIONALE N° 24 DEL 12 OTTOBRE 2009. D.G.R.M. N° 1547 DEL 5 OTTOBRE 2009. DECRETO LEGISLATIVO 4 MARZO 2014, N° 46. D.G.R.M. N° 983 DEL 7 AGOSTO 2014**

**PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 70 / 2018**

---

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Pesaro, li 12/01/2018

Il titolare della P.O. 3.4  
**Giulio Boccioletti**

sottoscritto con firma elettronica

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di rilascio di copia cartacea

*Il sottoscritto.....in qualità di. funzionario/P.O./Dirigente della Provincia di Pesaro e Urbino ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 82/2005, che la presente copia cartacea è conforme all'originale della determinazione n..... del .....firmata digitalmente comprensiva di n..... allegati, e consta di n.....pagine complessive, documenti tutti conservati presso questo Ente ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge*

Pesaro, \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

TIMBRO

Firma

--





Prot.: 1213 del 12/01/2018

Class.: 011-12-2

Fasc.: 3/2012



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3  
Dott. Andrea Pacchiarotti  
SEDE

**OGGETTO:** Ditta Marche Multiservizi di Pesaro (PU). Modifica non sostanziale all'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata mediante Delibera di Giunta Provinciale n° 182 del 1° Agosto 2013 - Discarica strategica per rifiuti non pericolosi di Cà Lucio nel comune di Urbino (PU) – **NORMATIVA DI RIFERIMENTO:** Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152, Parte II. Legge Regionale n° 24 del 12 ottobre 2009. D.G.R.M. n° 1547 del 5 ottobre 2009. Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n° 46. D.G.R.M. n° 983 del 7 agosto 2014.

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

**PREMESSO** che il sottoscritto Massimo Baronciani, in qualità di Responsabile del Procedimento, dichiara di non trovarsi, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 7 del Codice di comportamento aziendale, in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei destinatari del presente atto.

### VISTO,

- l'articolo 5 (Definizioni) lettera o -bis) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152: autorizzazione integrata ambientale: il provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione rientrante fra quelle di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), o di parte di essa a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c). Un'autorizzazione integrata ambientale può valere per una o più



installazioni o parti di esse che siano localizzate sullo stesso sito e gestite dal medesimo gestore. Nel caso in cui diverse parti di una installazione siano gestite da gestori differenti, le relative autorizzazioni integrate ambientali sono opportunamente coordinate a livello istruttorio;

- l'articolo 5 (Definizioni) lettera l -bis) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152: modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa;

- l'articolo 29 ter (Domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152);

- l'articolo 29 nonies (Modifica degli impianti o variazione del gestore) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152): 1. Il gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. 2. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione di cui al comma 1, risultino sostanziali, il gestore invia all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 29-ter, commi 1 e 2. Si applica quanto previsto dagli articoli 29-ter e 29-quater in quanto compatibile. 3. Il gestore, esclusi i casi disciplinati ai commi 1 e 2, informa l'autorità competente e l'autorità di controllo di cui all'articolo 29-decies, comma 3; in merito ad ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dai rischi di incidente rilevante, ai sensi della normativa in

2

P.O. 3.4 "TUTELA E RISANAMENTO DELLE ACQUE - GESTIONE E PREVENZIONE RIFIUTI - RISPARMIO ENERGETICO E SVILUPPO FONTI RINNOVABILI"  
UFFICIO 3.4.1 "AUTORIZZAZIONE IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI"

Pesaro, viale Gramsci 4 - 61121 tel. 0721.359.2751 fax 0721.639090

Posta elettronica certificata (PEC): [provincia.pesarourbino@legalmail.it](mailto:provincia.pesarourbino@legalmail.it)

e-mail: [m.baroncini@provincia.ps.it](mailto:m.baroncini@provincia.ps.it) - <http://www.provincia.ps.it>



materia di valutazione di impatto ambientale o ai sensi della normativa in materia urbanistica. La comunicazione, da effettuare prima di realizzare gli interventi, specifica gli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'autorizzazione integrata ambientale.

- il D.G.R.M. n° 1547 del 5 ottobre 2009 ad oggetto: "Adeguamento ed integrazione delle tariffe ai sensi dell'articolo 9, comma 4 del Decreto del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24 aprile 2008 – Modalità anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto Legislativo n° 59/2005", Allegato I, punto 1.1. enuncia che sono modifiche sostanziali: a) "per i complessi produttivi in cui sono svolte attività per le quali .... (indica valori soglia), le modifiche per le quali si ha un incremento di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia medesima ; b) "per i complessi produttivi in cui sono svolte attività per le quali l'Allegato I del D.lgs. 59/05 non indica valori soglia, sono inoltre da ritenersi modifiche sostanziali le modifiche che comportano un incremento della capacità produttiva di un valore pari o superiore al 50 % del valore della capacità produttiva del progetto indicata nel provvedimento AIA iniziale (o precedente)." c) le modifiche soggette a VIA; d). le modifiche che dopo verifica terminano con la necessità di assoggettamento a VIA; e) quelle che comportano l'avvio di nuove attività IPPC; f) quelle peggiorative che comportano l'emissione di nuove tipologie di sostanze pericolose (Tabelle A1); g) quelle che comportano per ogni singola matrice ambientale, un aumento delle emissioni autorizzate derivanti da attività IPPC superiore al 50%: in particolare per gli scarichi idrici e le emissioni in atmosfera il parametro di riferimento è il flusso di massa complessivo; h) una modifica che, secondo valutazione dell'Autorità Competente comporta impatti su matrici ambientali non prese in considerazione nell'istruttoria precedente o effettuati in ambiti territoriali oggetto di regolamentazione specifica più restrittiva (esempio: un territorio che entra a far parte di un parco .....

- il medesimo D.G.R.M. n° 1547 del 5 ottobre 2009", Allegato I, punto 1.2.1 (Modifiche che comportano l'aggiornamento dell'autorizzazione) secondo la quale: l'esercizio delle attività oggetto di modifica non sostanziale che necessita dell'aggiornamento dell'autorizzazione può

3

**P.O. 3.4 "TUTELA E RISANAMENTO DELLE ACQUE – GESTIONE E PREVENZIONE RIFIUTI – RISPARMIO ENERGETICO E SVILUPPO FONTI RINNOVABILI"**

**UFFICIO 3.4.1 "AUTORIZZAZIONE IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI"**

Pesaro, viale Gramsci 4 - 61121 tel. 0721.359.2751 fax 0721.639090

Posta elettronica certificata (PEC): [provincia.pesarourbino@legalmail.it](mailto:provincia.pesarourbino@legalmail.it)

e-mail: [m.baroncini@provincia.ps.it](mailto:m.baroncini@provincia.ps.it) - <http://www.provincia.ps.it>



avvenire solo previa revisione del provvedimento autorizzativo A.I.A. che l'Autorità Competente dovrà effettuare ogni due anni a partire dall'approvazione della presente delibera e comunicare al gestore. Sono da includere: a) modifiche che comportano la revisione delle prescrizioni contenute nell'A.I.A., comprese le deroghe di cui all'articolo 9, comma 5; b) le modifiche che comportano l'incremento di una delle grandezze oggetto della soglia; c) le modifiche del ciclo produttivo come riportato in autorizzazione che secondo valutazione dell'Autorità Competente richiedono l'aggiornamento dell'A.I.A.; d) l'attivazione di nuove emissioni (aeriformi, sonore, idriche) o sostanziale incremento di quelle esistenti secondo valutazione dell'Autorità Competente; e) l'introduzione di nuove Migliori Tecniche Disponibili se non ricomprese nell'Autorizzazione già rilasciata; e) la modifica sostanziale del piano di monitoraggio secondo valutazione dell'Autorità Competente; f) la variazione nello stoccaggio dei rifiuti fatto salvo che sia soggetto a V.I.A.; g) introduzione di nuovi CER trattati; g) per le attività appartenenti al punto 5.4 il rimodellamento superficiale senza modifica delle quote e dei volumi autorizzati,

- che la richiesta di "modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'autorizzazione" di cui al sopra richiamato punto 1.2.1. della D.G.R.M. n° 1547/2009, risulta inquadrabile tra le "modifiche che comportano la revisione delle prescrizioni contenute nell'A.I.A., comprese le deroghe di cui all'articolo 9, comma 5";

- la DGRM n. 1600/2004 richiamata nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti approvato con Deliberazione Amministrativa n. 128 del 14 aprile 2015 secondo la quale sono da ritenersi *modifica sostanziale o ampliamento* le modifiche per cui si verifichi almeno una delle seguenti condizioni: o modifica delle tipologie di attività di gestione dei rifiuti; o incremento di dimensione, inteso sia come aumento in termini di superficie che prevede, quindi, ulteriore consumo di suolo, sia in termini di aumento volumetrico, superiore al 30% di quelle che caratterizzano l'opera esistente; questa condizione deve tenere comunque conto dei disposti della Legge Regionale n° 22/2011 art. 11; o modifiche ad impianti di gestione rifiuti che comportino un aumento della potenzialità superiore al 30%. Per ampliamento o modifica si considera anche il cumulo di interventi parziali ed effettuati in fasi successive nel progetto originario.



- l'articolo 213 (Autorizzazione Integrata Ambientale) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152);
- l'Accordo di Programma sulla gestione, trattamento e smaltimento dei rifiuti sottoscritto da: Provincia di Pesaro e Urbino, Assemblea Territoriale d'Ambito (ATA – Ambito Territoriale Ottimale 1 – Pesaro e Urbino), Comune di Tavullia, Comune di Urbino, Unione Montana Alta Valle del Metauro, Marche Multiservizi S.p.A.; ai sensi dell'articolo 34 del Decreto Legislativo 18 agosto 200, n° 267,
- che il suddetto Accordo di Programma, approvato da ATA con Deliberazione n° 4 del 29 marzo 2017, in linea con quanto precedentemente approvato mediante D.G.P. n° 30/2016, nell'alveo del Piano Preliminare d'Ambito e del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, prevede quanto segue:
  - a) realizzazione, entro il 2018, di un impianto unico provinciale di trattamento meccanico – biologico del rifiuto indifferenziato con capacità di 100.000 ton/anno, adiacente al sito dove risulta localizzata la Discarica strategica per rifiuti non pericolosi di Cà Asprete di Tavullia; b) smaltimento dei rifiuti in uscita dall'impianto di TMB (trattamento meccanico – biologico) presso la Discarica di Cà Asprete e contestuale ritorno dei rifiuti provenienti dal bacino di smaltimento di Monteschiantello nell'ambito della medesima discarica di Fano; c) accelerazione delle fasi di chiusura delle Discariche strategiche di Urbino (Cà Lucio) e Tavullia (Cà Asprete), rispettivamente entro 5 (cinque) e 10 (dieci) anni a partire dal 2017, ovvero dalla data di modifica delle rispettive autorizzazioni integrate ambientali, potendo integrare i flussi dei rifiuti urbani con i rifiuti non pericolosi, senza limiti d'ambito; d) riduzione della volumetria attualmente autorizzata con D.G.P. n° 182/2013 a 400.000 mc.;
- che in forza di tale summenzionato Accordo di Programma perde di efficacia la seguente prescrizione n° 50 contenuta della D.G.P. n° 182/2013: "l'avvio della terza fase di coltivazione andrà preceduta da una verifica sull'andamento della produzione di rifiuti all'interno del bacino di conferimento nonché da una valutazione circa la conformità a nuovi piani e programmi settoriali, nel frattempo eventualmente emanati, dandone comunicazione alla scrivente amministrazione; la suddetta verifica andrà prodotta almeno un anno prima dell'avvio della terza fase di coltivazione



consentendo così all'A.P. di provvedere ad un ponderato riscontro delle motivazioni addotte dall'Ente Gestore nel contesto degli eventuali mutuati scenari legislativi e di pianificazione”;

## CONSIDERATO,

- che la Ditta risulta in possesso della Deliberazione n. 182/2013 dell'1 agosto 2013, ad oggetto: “Procedimento coordinato di V.I.A. – A.I.A. - Ditta Marche Multiservizi S.p.A. - progetto: “Ampliamento dell'impianto di discarica per rifiuti non pericolosi di Cà Lucio per la ricomposizione morfologica e il ripristino ambientale del sito” in località Cà Lucio, comune di Urbino. Giudizio positivo di compatibilità ambientale ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo n° 152/06 e rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi degli artt. 29-nonies e 213 del Decreto Legislativo n° 152/06”;

- che la suddetta Deliberazione di Giunta Provinciale n° 182/2013 contiene i seguenti elementi valutativi, ivi riportati integralmente:

- I) espressione di “giudizio positivo di compatibilità ambientale ai sensi dell'articolo 26 del Decreto legislativo n. 152/2006 in relazione al progetto di “Ampliamento dell'impianto di discarica per rifiuti non pericolosi di Cà Lucio per la ricomposizione morfologica e il ripristino ambientale del sito” comportante variante urbanistica al vigente PRG del Comune di Urbino alle condizioni e con le prescrizioni indicate nel documento istruttorio del Servizio 12. Urbanistica - Pianificazione Territoriale – V.I.A. – V.A.S. – Aree protette prot. n. 59432 del 30/07/2013 riportato in narrativa;
- II) rilascio della prescritta autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del Decreto Legislativo n° 42/2004 in relazione al progetto di “Ampliamento dell'impianto di discarica per rifiuti non pericolosi di Cà Lucio per la ricomposizione morfologica e il ripristino ambientale del sito” comportante variante urbanistica al vigente PRG del Comune di Urbino, confermando le valutazioni e alle condizioni contenute nel paragrafo relativo alla componente paesaggio del documento istruttorio del Servizio 12. Urbanistica - Pianificazione Territoriale – V.I.A. – V.A.S. – Aree protette prot. n. 59432 del 30/07/2013 riportato in narrativa;



III) di dare atto che la Valutazione Ambientale Strategica è stata sostituita nell'ambito procedurale della VIA di cui in oggetto;

IV) di rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi degli artt. 29-nonies e 213 del Decreto Legislativo n. 152/2006 in relazione al progetto di "Ampliamento dell'impianto di discarica per rifiuti non pericolosi di Cà Lucio per la ricomposizione morfologica e il ripristino ambientale del sito" comportante variante urbanistica al vigente PRG del Comune di Urbino, alle condizioni e con le prescrizioni indicate nel parere istruttorio del Servizio Ambiente, Agricoltura, Energia e Sviluppo Fonti rinnovabili e Pianificazione ambientale prot. n. 59179 del 29/07/2013 avente ad oggetto "AIA - parere istruttorio afferente il procedimento coordinato di VIA-AIA dell'impianto di discarica di Cà Lucio di Urbino", allegato quale parte integrante e sostanziale alla Deliberazione n° 182/2013;

- che il progetto, a suo tempo autorizzato, della Discarica di Cà Lucio di Urbino (PU) individuava la realizzazione delle seguenti n° 4 (quattro) fasi di abbancamento dei rifiuti al di sopra dei lotti IA e IR: 1) una prima fase che prevedeva gli interventi di impermeabilizzazione del fondo e della parete del versante, il drenaggio del percolato, il rilevato arginale di valle nella porzione in sinistra orografica e la successiva coltivazione; 2) una seconda fase la quale contemplava gli interventi di impermeabilizzazione del fondo e della parete del versante, il rilevato arginale di valle, il drenaggio del percolato nella porzione in destra orografica e la successiva coltivazione; 3) una terza fase che avrebbe comportato il completamento degli interventi della parete in destra orografica sino alle quote finali del ciglio di scarpata e la successiva coltivazione del settore nord; 4) una quarta ed ultima fase che avrebbe coinciso con il completamento degli interventi in parete destra e sinistra nonché la successiva coltivazione del settore sud;

- che a conclusione delle fasi riportate si sarebbe dovuto realizzare un quinto intervento costituito dalla chiusura dell'impianto mediante la posa della copertura superficiale definitiva;

- che allo stato attuale: non risultano completate le fasi n° 1 e n° 2; la coltivazione della discarica risulta comunque contenuta all'interno del perimetro autorizzato con piccoli argini temporanei; non risulta effettuato né il taglio della vegetazione esistente sui versanti boscati posti ad est e ovest, né l'impermeabilizzazione delle pareti laterali in sinistra e in destra orografica sino al ciglio dei



versanti e della strada vicinale di Cà Gasparino; non risultano realizzate le berme di sommità e intermedie; i versanti boscati che circondano l'area di coltivazione ad est, nord e ovest, risultano ancora integri e inalterati, non è ancora stato realizzato il rilevato arginale di valle;

- che la Ditta Marche Multiservizi S.p.A. in data 31 agosto 2017 (ns. prot. n° 29287 del 5 settembre 2017) ha presentato, presso l'Amministrazione Provinciale di Pesaro Urbino, istanza per il rilascio dell'Autorizzazione la realizzazione di modifica non sostanziale ai sensi dell'articolo 29 – ter del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152, relativa alla Discarica strategica per rifiuti non pericolosi di Cà Lucio di Urbino (PU);

- che in data 2 ottobre 2017 si svolgeva il Tavolo Tecnico avente ad oggetto: “ *Discarica strategica per rifiuti non pericolosi di Cà Lucio di Urbino (PU). Verbale Tavolo Tecnico tenutosi in data 02/10/2017 per la richiesta di modifica non sostanziale della Delibera di Giunta Provinciale n° 182 del 1° Agosto 2013 (AIA). Normativa di riferimento: Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 (articolo 29 – nonies). Legge regionale n° 24 del 12 ottobre 2009. decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n° 36. delibera di Giunta Provinciale n° 417 del 20 novembre 2009. D.G.R.M. n° 1547 del 5 ottobre 2009*”.

- che il suddetto Tavolo Tecnico giungeva alle seguenti conclusioni, che si riportano qui integralmente:

**CONCLUSIONI.** Il Tavolo Tecnico si esprime favorevolmente rispetto al progetto di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione rilasciata con Delibera di Giunta Provinciale n° 182 del 1° agosto 2013. Il rilascio dell'autorizzazione rimane comunque subordinato al soddisfacimento delle integrazioni richieste dagli enti intervenuti alla riunione. Nello specifico la Ditta Marche Multiservizi S.p.A. dovrà illustrare, tramite una Relazione Tecnica appositamente articolata, le modalità con le quali sono state applicate le prescrizioni della Delibera di Giunta Provinciale n. 182/2013, così come richiesto dall'Ufficio 6.3.1. – Urbanistica – VAS- Pianificazione Territoriale.

- che la Ditta; in seguito alle richieste avanzate in sede di Tavolo Tecnico e con precipuo riferimento alle osservazioni del “Servizio Urbanistica – P.O. Pianificazione territoriale – VIAS – Beni





Paesaggistico – Ambientali” , presentava in data 4 dicembre 2017 (ns. prot. n° 29287 del 5 settembre 2017) la nota ad oggetto: “Articolo 29 – ter e articolo 213 del Decreto Legislativo n° 152/2006 – Autorizzazione Integrata Ambientale per impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti -- Richiesta di modifica non sostanziale AIA. Risposta a delucidazioni da Tavolo Tecnico del 2 ottobre 2017” al fine di evidenziare articolatamente le prescrizioni contenute nella D.G.P. n° 182/2013 e recepite dallo stesso Ente Gestore;

- che all'interno della summenzionata missiva risulta prodotto il documento denominato “Procedimento coordinato VIA – AIA D.G.P. n° 182 dell'1 agosto 2013 – comunicazione tecnica relativa allo stato di attuazione delle prescrizioni della Delibera di Giunta Provinciale n° 182/2013”, mediante ha asseverato l'avvenuto adempimento delle 55 (cinquantacinque) prescrizioni riassunte nelle seguenti n° 4 (quattro) fasce tematiche: a) **Piano di Monitoraggio e Controllo**: ove si tratta di prescrizioni che hanno determinato un aggiornamento delle attività di monitoraggio relative all'impianto; b) **gestione operativa**: prescrizioni che hanno comportato modifiche nelle modalità operative utilizzate in discarica; molte hanno determinato un aggiornamento nel Piano di Gestione Operativa di cui al Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n° 36 in vigore presso l'impianto; c) **progettazione esecutiva**: prescrizioni che hanno implicato azioni da prendere in carico nella fase di progettazione esecutiva; d) **altro tipo di prescrizioni**: non raggruppabili nelle tre fasce tematiche citate sopra.

- che la Ditta Marche Multiservizi S.p.A. viene autorizzata alla realizzazione dei seguenti interventi strutturali i quali in adeguamento al Piano Preliminare d'Ambito ed al richiamato Accordo di Programma, prevedono: a) l'accelerazione dei tempi di chiusura della discarica; b) la riduzione della volumetria coltivabile a 400.000 mc.; c) il miglioramento degli interventi di ripristino ambientale nel contesto del sito, evitando l'interferenza delle suddette operazioni con le aree tutelate ai sensi dell'articolo 142 del Decreto Legislativo n° 42/2004 all'interno delle quali insiste il vincolo per territori coperti da foreste e boschi;

- che la Ditta Marche Multiservizi S.p.A. prevede la realizzazione del suddetto progetto senza ampliare in alcun modo il perimetro sino al ciglio della strada vicinale di Cà Gasparino (che



circonda la discarica a Nord e ad est), e senza ampliamenti sul versante posto ad ovest in sinistra orografica, all'interno della quale insiste attualmente un'area boscata di rilevanti dimensioni.

#### DESCRIZIONE ANALITICA DEGLI INTERVENTI:

1) MODIFICA MORFOLOGICA DELLA DISCARICA. Il progetto contempla il restringimento dell'area di coltivazione dei rifiuti unitamente all'abbandono dell'ipotesi di realizzazione dell'argine in terra armata. Il perimetro attuale viene ampliato di pochi metri senza occupare l'area boschiva tutelata, a Nord e, lasciando inalterati i versanti boscati che circondano l'area di coltivazione ad Est, Nord e Ovest. Il pozzetto di raccolta del percolato, realizzato in c.a. a base quadrata non viene innalzato con l'avanzamento della coltivazione dei rifiuti così da evitare maggiori sollecitazioni alla base dello stesso pozzetto, prevedendo altresì doppie tubazioni separate in acciaio e ciò nel rispetto di quanto contenuto nel Nulla Osta ricevuto dall'Ente Gestore in data 19 maggio 2016. La fase progettuale prevede inoltre l'eliminazione definitiva degli 8 (otto) serbatoi in vetroresina, inizialmente previsti per la raccolta del percolato. La raccolta delle acque superficiali nel contesto della configurazione finale del ripristino ambientale, sarà realizzata mediante una rete di drenaggio principale costituita da due rami perimetrali post nel punto più basso delle due vallecole le quali dividono l'area della coltivazione, oggetto del ripristino ambientale, dai versanti boscati che non verranno modificati. E' prevista la realizzazione di una copertura finale alternativa a quella inizialmente prevista mediante l'applicazione del criterio di equivalenza prestazionale, con basso spessore, utilizzando materiali geosintetici in grado di rispettare compiutamente le prescrizioni del Decreto Legislativo 36/2003 e, in particolare, la protezione delle diverse matrici ambientali. La scelta si coniuga ai seguenti vantaggi di carattere tecnico - ambientale: a) l'utilizzazione di materiali geosintetici equivalenti a quelli comunemente previsti, riduce l'impatto ambientale connesso allo sfruttamento di risorse naturali preziose e al trasporto di tali materiali verso il sito; b) i materiali comunemente utilizzabili, quali ghiaia e terreno idoneo, non sono presenti nelle aree limitrofe alla discarica non risultando garantita la loro reperibilità; c) l'utilizzazione di materiali geosintetici di minor peso migliora la stabilità dei versanti, tenuto conto che vengono ridotti i carichi verticali agenti rispetto ad uno strato dello spessore complessivo di 2,5 m.; d) la copertura finale del



progetto, posta al di sopra dello strato di regolarizzazione di spessore minimo di 30 cm., è multistrato con uno spessore di circa 50 cm per tutte le superfici sub-orizzontali, ed è costituita dai seguenti elementi: 1) geocomposito drenante per il drenaggio del biogas e rottura capillare, 2) geomembrana impermeabilizzante in HDPE di spessore di 2,0 mm; 3) geocomposito drenante delle acque superficiali di infiltrazione; 4) geostuoia tridimensionale antierosione; 5) strato di terreno vegetale dello spessore minimo di 50 cm.

2) REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI. La rete di drenaggio proposta è caratterizzata da un pattern ramificato sopra il corpo discarica onde evitare canalizzazioni di cospicue dimensioni. La raccolta delle acque superficiali, all'interno della riconfigurazione finale delle opere di ripristino ambientale, sarà realizzata mediante una rete di drenaggio principale costituita da due rami perimetrali post nel punto maggiormente in depressione delle due vallicole che dividono l'area della coltivazione oggetto del ripristino ambientale delle discarica, dai versanti boscati che non risultano modificati. I due rami principali sono alimentati da una rete secondaria di fossi in terra distribuiti con una certa regolarità sopra il corpo - discarica. I fossi principali verranno realizzati mediante cabalette metalliche in lamiera ondulata con diametro di 80 (ottanta) cm nella sezione massima.

3) POZZI DRENANTI DI MONTE. Il presente progetto prevede inoltre la realizzazione di un sistema di drenaggio delle acque sotterranee a monte dell'area di coltivazione. Il sistema è costituito da n° 5 (cinque) pozzi drenanti da realizzare sulla strada interna a monte della coltivazione. I pozzi hanno un diametro drenante di 1.500 mm e profondità di 15 metri risultando collegati tra loro da una tubazione orizzontale per il deflusso delle acque a gravità dal primo pozzo all'ultimo, in prossimità del quale sarà installato l'impianto di sollevamento sino alle canalette superficiali.

3) REALIZZAZIONE DEL CAPPING FINALE (SOLUZIONE ALTERNATIVA EQUIVALENTE PER LO STRATO DI IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA FINALE). E' prevista la realizzazione di una copertura finale alternativa a quella inizialmente prevista mediante l'applicazione del criterio di equivalenza prestazionale, con basso spessore, utilizzando materiali geosintetici in grado di rispettare compiutamente le prescrizioni del Decreto legislativo 36/2003 e, in particolare, la protezione delle diverse matrici ambientali. La scelta si coniuga ai seguenti vantaggi di carattere tecnico - ambientale: a) l'utilizzazione di materiali geosintetici equivalenti a quelli comunemente



previsti, riduce l'impatto ambientale connesso allo sfruttamento di risorse naturali preziose e al trasporto di tali materiali verso il sito; b) i materiali comunemente utilizzabili, quali ghiaia e terreno idoneo, non sono presenti nelle aree limitrofe alla discarica non risultando garantita la loro reperibilità; c) l'utilizzazione di materiali geosintetici di minor peso migliora la stabilità dei versanti, tenuto conto che vengono ridotti i carichi verticali agenti rispetto ad uno strato dello spessore complessivo di 2,5 m.; d) la copertura finale del progetto, posta al di sopra dello strato di regolarizzazione di spessore minimo di 30 cm., è multistrato con uno spessore di circa 50 cm per tutte le superfici sub-orizzontali, ed è costituita dai seguenti elementi: 1) geocomposito drenante per il drenaggio del biogas e rottura capillare, 2) geomembrana impermeabilizzante in HDPE di spessore di 2,0 mm; 3) geocomposito drenante delle acque superficiali di infiltrazione; 4) geostuoia tridimensionale anticorrosione; 5) strato di terreno vegetale dello spessore minimo di 50 cm. Nella fascia perimetrale di ampliamento, rispetto alla situazione che caratterizzava lo stato di fatto, per lo strato di impermeabilizzazione di fondo, il progetto prevede quanto ivi riportato: 1) un geocomposito bentonitico con permeabilità inferiore a 10 - 11 m/sec; 2) una geomembrana in HDPE dello spessore di 2,0 mm; 3) uno strato di ghiaia dello spessore di 50 cm come dreno del percolato; 4) un geotessuto a protezione dello strato drenante.

4) SISTEMAZIONE A VERDE DELL'AREA. La sistemazione a verde della discarica risulta conforme rispetto a quanto approvato con la Determinazione di Giunta Provinciale di Pesaro - Urbino n° 182 dell'1 agosto 2013. Gli interventi di ripristino ambientale saranno eseguiti mediante: a) l'inerbimento di tutte le superfici che costituiscono la copertura finale delle zone abbancate; b) la messa a dimora di specie essenzialmente arbustive con funzioni stabilizzanti e di contrasto al ruscellamento. Le specie arbustive impiegate saranno: il biancospino (*Crataegus monogyna*), l'alloro (*Laurus nobilis*), il ligustro (*Ligustrum vulgare*), la tamerice (*Tamarix gallica*). Le essenze per il prato che verranno impiegate saranno le seguenti: GRAMINACEE: Forasacco (*bromus inermis*); erba mazzolina (*dactylis glomerata*); festuca rossa (*festuca rubra*) ( festuca ovina (*festuca ovina*). LEGUMINOSE: Sulla (*Hedysarum coronarium*), veccia (*vicia sativa*), finestrino (*lotus cornicolaus*), erba medica (*medicago sativa*).



5) AGGIORNAMENTO DEL PIANO FINANZIARIO, DEL PIANO DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO E DEL PIANO DI GESTIONE POST OPERATIVA.

#### PRINCIPALI DATI COSTRUTTIVI DELL'AMPLIAMENTO

Rispetto a quanto precedentemente autorizzato, con riferimento specifico a quanto riportato nella "Relazione di presentazione del progetto" paragrafo 3.2.1 *Caratteristiche principali dell'impianto* di cui al progetto definitivo approvato, cambiano i dati costruttivi principali della discarica in ampliamento, che vengono riassunti nella seguente tabella:

Dato costruttivo	Unità di misura	Progetto definitivo (D.G.P. 182)	Progetto esecutivo
Quota massima di abbancamento dei rifiuti	m s.l.m.	413,00	404,5 - 406,5*
Quota massima di copertura finale	m s.l.m	415,00	405
Volume netto disponibile per i rifiuti al lordo delle sole coperture provvisorie e intermedie	mc	680.000	418.139
Rifiuti teoricamente abbancabili prima degli abbassamenti naturali (densità dei rifiuti smaltiti pari a 1,0 t/mc)	t	718.762	463.287
Superficie sommitale a coltivazione ultimata.	mq	53.000	31.039

\* quota coltivazione transitoria

#### VISTI I RIFERIMENTI,

- alle definizioni di cui al Decreto Legislativo n. 152/2006, articolo 5;
- alla definizione di modifiche sostanziali di cui al punto 1.1. della Delibera di Giunta Regionale n° 1547/2009: a) "per i complessi produttivi in cui sono svolte attività per le quali .... (indica valori



soglia), le modifiche per le quali si ha un incremento di una delle grandezze oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia medesima"; b) "per i complessi produttivi in cui sono svolte attività per le quali l'Allegato I del Decreto Legislativo n° 59/05 non indica valori soglia, sono inoltre da ritenersi modifiche sostanziali le modifiche che comportano un incremento della capacità produttiva di un valore pari o superiore al 50 % del valore della capacità produttiva del progetto indicata nel provvedimento AIA iniziale (o precedente); c) le modifiche soggette a VIA; d) le modifiche che dopo verifica terminano con la necessità di assoggettamento a VIA; e) quelle che comportano l'avvio di nuove attività IPPC; f) quelle peggiorative che comportano l'emissione di nuove tipologie di sostanze pericolose (Tabelle A1.....); g). quelle che comportano per ogni singola matrice ambientale, un aumento delle emissioni autorizzate derivanti da attività IPPC superiore al 50%: in particolare per gli scarichi idrici e le emissioni in atmosfera il parametro di riferimento è il flusso di massa complessivo; h) una modifica che, secondo valutazione dell'Autorità Competente comporta impatti su matrici ambientali non prese in considerazione nell'istruttoria precedente o effettuati in ambiti territoriali oggetto di regolamentazione specifica più restrittiva (esempio: un territorio che entra a far parte di un parco .....);

**CONSIDERATO INFINE CHE,**

- la modifica apportata all'impianto non determina un incremento delle soglie impiantistiche (punto a), né un incremento della capacità produttive superiore al 50% (punto b);
- le modifiche progettate non richiedendo alcun ampliamento non comportano modificazioni allo stato delle emissioni provenienti dall'impianto, le quali vengono altresì ridotte;
- il progetto non introduce nessuna modificazione al ciclo produttivo, né alcuna modificazione di carattere strutturale;
- le modificazioni prospettate non necessitano dell'adozione di ulteriori B.A.T.;
- ~~non sono richieste modifiche delle attività autorizzate, né aumenti delle potenzialità o variazione delle apparecchiature;~~
- il progetto complessivo non richiede incrementi dei consumi delle risorse naturali, quali acqua o terra, non essendo in alcun modo prevista la necessità di reperire volumetrie di terra naturale e ghiaia;
- non vengono introdotte nuove attività IPPC;



- non si hanno impatti ambientali peggiorativi o significativi un quanto il progetto, nella sua totalità, comporta una diminuzione degli impatti sulla matrice ambientale e territoriale di riferimento;

**CHE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE E QUINDI DISPOSIZIONI DELLA STESSA, I SEGUENTI DOCUMENTI:**

- 1) RELAZIONE TECNICA GENERALE ILLUSTRATIVA.
- 2) RELAZIONE ILLUSTRATIVA (ELABORATO A).
- 3) RELAZIONE GEOTECNICA E VERIFICHE DI STABILITA' (ELABORATO A. 1).
- 4) RELAZIONE IDROLOGICA E IDRAULICA (ELABORATO A. 2).
- 5) DIMENSIONAMENTO CAPPING (ELABORATO A. 3).
- 6) RELAZIONE PAESAGGISTICA (ELABORATO A. 4).
- 7) PLANIMETRIA DI RILIEVO ORTOFOTO APRILE 2016 (ELABORATO B01 a)
- 8) PLANIMETRIA DI RILIEVO GIUGNO 2017 (ELABORATO B01 b)
- 9) PLANIMETRIA DI PROGETTO A CONFRONTO CON PROGETTO AUTORIZZATO (ELABORATO B02).
- 10) PLANIMETRIA PROGETTO CON AREA DI COLTIVAZIONE TRANSITORIA (ELABORATO B02 a).
- 11) CONFRONTO PROGETTO AUTORIZZATO CON NUOVA AREA COLTIVAZIONE RIFIUTI (ELABORATO B02.b).
- 12) SEZIONI LONGITUDINALE (ELABORATO B03. a).
- 13) SEZIONI TRASVERSALI (ELABORATO B03. b).
- 14) SEZIONI LONGITUDINALI ABBANCAMENTO TRANSITORIO(ELABORATO B03. c).
- 15) SEZIONI TRASVERSALI ABBANCAMENTO TRANSITORIO (ELABORATO B03. d).
- 16) SEZIONI TRASVERSALI ABBANCAMENTO TRANSITORIO (ELABORATO B03. d).
- 17) PLANIMETRIA SISTEMAZIONE IDRAULICA (ELABORATO B04).
- 18) PLANIMETRIA RETE BIOGAS DA REALIZZARE.
- 19) PLANIMETRIA POZZI BIOGAS AUTORIZZATI NON REALIZZABILI (ELABORATO B05. b).
- 20) PLANIMETRIA SISTEMAZIONE FINALE RECUPERO VEGETAZIONALE (ELABORATO B06).
- 21) PARTICOLARI COSTRUTTIVI.
- 22) PLANIMETRIA RETE RACCOLTA PERCOLATO ESISTENTE EDI PROGETTO.
- 23) SIMULAZIONE FOTOGRAFICA.



TUTTO CIÒ PREMESSO, PER TUTTI I MOTIVI, IN FATTO ED IN DIRITTO, COSÌ COME SOPRA ILLUSTRATI, RICHIAMATI ED ARGOMENTATI, IL SOTTOSCRITTO DOTT. MASSIMO BARONCIANI, RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA IN OGGETTO, ACQUISITE ED ESPERITE TUTTE LE VALUTAZIONI NECESSARIE AL FINE DI POTER ACCERTARE LA SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE RICHIESTA.

### PROPONE

1) di autorizzare la realizzazione delle modifiche non sostanziali consistenti nei seguenti interventi  
a) modifica morfologica della discarica, b) regimazione delle acque superficiali, c) pozzi drenanti di monte, 3) realizzazione del capping finale (soluzione alternativa equivalente per lo strato di impermeabilizzazione della copertura finale), 4) sistemazione a verde dell'area, 5) aggiornamento del Piano Finanziario, del Piano di Sorveglianza e Controllo e del Piano di Gestione Post Operativa, con precipuo riferimento all'articolo 29 nonies (Modifica degli impianti o variazione del gestore), Parte II del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 ed alla D.G.R.M. n° 1547 del 5 ottobre 2009 punto 1.2.1( modifiche che comportano la revisione delle prescrizioni contenute nell'A.I.A.) a favore della Ditta:

Ragione Sociale: **Marche Multiservizi S.p.A.**

P.IVA/CF/Reg.Imprese PU: **02059030417**

Sede legale e amministrativa: **Via dei Canonici, 144 – 61122 PESARO**

Sede impianto: **Cà Lucio di Urbino (PU)**

2) Di assumere il presente Documento Istruttorio completo del relativo allegato tecnico "A" di seguito elencato, come parte integrante e sostanziale della Determina autorizzatoria da adottare.

3) Di considerare l'Allegato "A", così come suddiviso in parte I denominata "Dati identificativi Impianto", in parte II denominata "Prescrizioni tecnico-gestionali e amministrative", ed in parte III denominata "Elenco degli elaborati cartacei organicamente intesi quali prescrizioni".





- 4) Di subordinare l'autorizzazione al rispetto delle prescrizioni e metodologie definite in questo documento istruttorio.
- 5) Che, ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 e s.m.i., in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:
  - a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
  - b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
  - c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo, per la salute pubblica e per l'ambiente.
- 6) Che della Determinazione verrà rilasciata copia al soggetto interessato, ed inviata copia dell'atto autorizzativo, al Comune di Pesaro (PU), all'A.R.P.A.M. – Dipartimento di Pesaro, all'ASUR Z.T. n° 1 di Pesaro , al Comando di Polizia Locale Provinciale per le verifiche di competenza e l'originale trasmesso al competente Ufficio di questa Amministrazione.
- 7) Di stabilire che è assolutamente vietato apportare modifiche di qualsiasi genere al documento approvato, se non nei modi previsti dalla documentazione asseverata dallo scrivente Ente.

QUADRO RIASSUNTIVO ai fini di una sintetica ricostruzione del progetto

STATO DI FATTO (OVVERO STATO ATTUALE DELLA DISCARICA) ANTE PROGETTO)

Il progetto, precedentemente autorizzato, della discarica di Ca' Lucio individuava la realizzazione in 4 fasi di abbancamento dei rifiuti al disopra dei lotti IA e IR: 1) la prima fase che aveva previsto gli interventi di impermeabilizzazione del fondo e della parete del versante, il drenaggio del percolato, il rilevato arginale di valle nella porzione in sinistra orografica e la successiva coltivazione; 2) la seconda fase che contemplava gli interventi di impermeabilizzazione del fondo e della parete del versante, il rilevato arginale di valle, il drenaggio del percolato nella porzione in destra orografica e la successiva coltivazione; 3) una terza fase concernente il completamento degli interventi sulla



parete in destra orografica fino alle quote finali del ciglio di scarpata e la successiva coltivazione del settore Nord; 4) la quarta fase che prevedeva il completamento degli interventi in parete destra e sinistra e la successiva coltivazione del settore Sud.

Allo stato attuale: a) non sono ancora completate le fasi 1 e 2; b) la coltivazione della discarica è stata contenuta all'interno del perimetro autorizzato con piccoli argini temporanei; c) non è stato realizzato né il taglio della vegetazione esistente sui versanti boscati ad est ed ovest, né l'impermeabilizzazione delle pareti laterali in sinistra ed in destra orografica fino al ciglio dei versanti e della strada vicinale di Ca' Gasparino; d) non sono state realizzate le berme di sommità ed intermedie; e) i versanti boscati che circondano l'area di coltivazione ad est, nord ed ovest, sono ancora integri ed inalterati; f) non è stato realizzato il rilevato arginale di valle.

#### STATO DI PROGETTO

1) modifica morfologica della discarica; 2) regimazione delle acque superficiali; 3) realizzazione di pozzi drenanti, collocati a monte dell'impianto; 4) realizzazione del capping finale (soluzione alternativa equivalente per lo strato di impermeabilizzazione della copertura finale); 5) sistemazione a verde dell'area; 6) aggiornamento del Piano Finanziario; del Piano di Sorveglianza e Controllo e del Piano di Gestione post Operativa.

#### DATI RELATIVI ALLA RAGIONE SOCIALE

Ragione Sociale: **Marche Multiservizi S.p.A.**

P.IVA/CF/Reg. Imprese PU: **02059030417**

Sede legale e amministrativa: **Via dei Canonici, 144 – 61122 PESARO**

Sede impianto: **Cà Lucio di Urbino (PU)**



Pesaro, 12/01/2018

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Massimo Baronciani

Vista la relazione istruttoria del responsabile del procedimento, il sottoscritto Giulio Boccioletti Titolare della P.O. 3.4 "Tutela e risanamento delle acque-Gestione e prevenzione rifiuti – Risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili" cui fa capo l'unità organizzativa responsabile della istruttoria, dichiara di non trovarsi, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 e dell'art. 7 del Codice di comportamento aziendale, in situazioni di incompatibilità e in condizioni di conflitto di interesse anche potenziale nei confronti dei destinatari del presente atto.

Pesaro, 12/01/2018

Il Titolare della P.O. 3.4

Giulio Boccioletti

MB/mb





**Allegato “A – Parte I” al Documento Istruttorio**

**Dati identificativi dell’Impianto**

**Ditta Marche Multiservizi S.p.A. di Pesaro**

**DATI RELATIVI ALLA RAGIONE SOCIALE**

Ragione Sociale: **Marche Multiservizi S.p.A.**

P.IVA/CF/Reg.Imprese PU: **02059030417**

Sede legale e amministrativa: **Via dei Canonici, 144 – 61122 PESARO**

Sede impianto: **Cà Lucio di Urbino (PU)**

**LOCALIZZAZIONE IMPIANTO**

**Inquadramento amministrativo-urbanistico**

L’area in cui sorge l’impianto è di proprietà della Comunità Montana dell’Alto e Medio Metauro, ed è ubicata nel Comune di Urbino (PU), via Cà Gasperino, 13 ad una distanza di c.a. 5 km dal centro di Urbino, di c.a. 4 km dal centro di Urbania, circa 6 km da Peglio e di c.a. 5,5 km dal centro di Fermignano. L’area d’interesse è ubicata nel Comune di Urbino alle coordinate geografiche 43°41’21” N, 12°34’30” e, in prossimità del confine amministrativo del Comune di Urbania.

**Allegato “A – Parte II” al Documento Istruttorio**

**Prescrizioni tecnico-gestionali e amministrative**

**1. Disposizioni generali:** nell’esercizio dell’attività di gestione dei rifiuti di che trattasi, la *Ditta Marche Multiservizi S.p.A.* al fine di rispettare l’attuazione dei principi ex art. 178 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 e s.m.i. **deve osservare**, tutte le norme vigenti in materia di gestione di rifiuti, tra cui il D.L.vo n° 152/2006 e s.m.i., comprese quelle derivanti da norme statali

1

**P.O. 3.4 “TUTELA E RISANAMENTO DELLE ACQUE – GESTIONE E PREVENZIONE RIFIUTI – RISPARMIO ENERGETICO E SVILUPPO FONTI RINNOVABILI”**

**UFFICIO 3.4.1 “AUTORIZZAZIONE IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI”**

Pesaro, viale Gramsci 4 - 61121 tel. 0721.359.2751 fax 0721.639090

Posta elettronica certificata (PEC): [provincia.pesarourbino@legalmail.it](mailto:provincia.pesarourbino@legalmail.it)

e-mail: [m.baroncini@provincia.ps.it](mailto:m.baroncini@provincia.ps.it) - <http://www.provincia.ps.it>



e regionali anche più restrittive che dovessero intervenire; tutte le norme vigenti in materia igienico - sanitaria, edilizio - urbanistica, di sicurezza degli ambienti di lavoro, antincendio, di conformità degli impianti e quant'altro stabilito dalla legge per la conduzione degli impianti industriali:

Nell'esercizio dell'attività di gestione dei rifiuti di che trattasi, la *Ditta Marche Multiservizi S.p.A.* al fine di garantire, inoltre, l'attuazione dei principi ex art. 6, Parte II, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 e s.m.i. attinenti la corretta applicazione dei criteri gestionali riguardanti l'Autorizzazione Integrata Ambientale, **deve applicare i seguenti criteri generali**: a) devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili; b) non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi; d) l'energia deve essere utilizzata in modo efficace ed efficiente; e) devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze; f) deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato conformemente a quanto previsto all'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies.

- che la *Ditta Marche Multiservizi S.p.A.* **deve osservare le prescrizioni contenute nella Deliberazione n. 182/2013 dell'1 agosto 2013** "Procedimento coordinato di V.I.A. – A.I.A. - Ditta Marche Multiservizi S.p.A. - progetto: "Ampliamento dell'impianto di discarica per rifiuti non pericolosi di Cà Lucio per la ricomposizione morfologica e il ripristino ambientale del sito" in località' Cà' Lucio, comune di Urbino. Giudizio positivo di compatibilità ambientale ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo n° 152/06 e rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi degli artt. 29-nonies e 213 del Decreto Legislativo n° 152/06", unitamente ai provvedimenti amministrativi ad integrazione della Deliberazione medesima.

### Allegato " A – Parte III" al Documento Istruttorio

**Elenco degli elaborati cartacei organicamente intesi quali prescrizioni.**

#### DOCUMENTAZIONE TECNICA E PROGETTUALE IN COPIA

**COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE E QUINDI DISPOSIZIONI DELLA STESSA, I SEGUENTI DOCUMENTI:**

- 1) RELAZIONE TECNICA GENERALE ILLUSTRATIVA.
- 2) RELAZIONE ILLUSTRATIVA (ELABORATO A).
- 3) RELAZIONE GEOTECNICA E VERIFICHE DI STABILITA' (ELABORATO A. 1).
- 4) RELAZIONE IDROLOGICA E IDRAULICA (ELABORATO A. 2).

2

**P.O. 3.4 "TUTELA E RISANAMENTO DELLE ACQUE – GESTIONE E PREVENZIONE RIFIUTI – RISPARMIO ENERGETICO E SVILUPPO FONTI RINNOVABILI"**

**UFFICIO 3.4.1 "AUTORIZZAZIONE IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI"**

Pesaro, viale Gramsci 4 - 61121 tel. 0721.359.2751 fax 0721.639090

Posta elettronica certificata (PEC): [provincia.pesarourbino@legalmail.it](mailto:provincia.pesarourbino@legalmail.it)

e-mail: [m.baroncini@provincia.ps.it](mailto:m.baroncini@provincia.ps.it) - <http://www.provincia.ps.it>



- 5) DIMENSIONAMENTO CAPPING (ELABORATO A. 3).
- 6) RELAZIONE PAESAGGISTICA (ELABORATO A. 4).
- 7) PLANIMETRIA DI RILIEVO ORTOFOTO APRILE 2016 (ELABORATO B01 a)
- 8) PLANIMETRIA DI RILIEVO GIUGNO 2017 (ELABORATO B01 b)
- 9) PLANIMETRIA DI PROGETTO A CONFRONTO CON PROGETTO AUTORIZZATO (ELABORATO B02).
- 10) PLANIMETRIA PROGETTO CON AREA DI COLTIVAZIONE TRANSITORIA (ELABORATO B02 a).
- 11) CONFRONTO PROGETTO AUTORIZZATO CON NUOVA AREA COLTIVAZIONE RIFIUTI (ELABORATO B02.b).
- 12) SEZIONI LONGITUDINALE (ELABORATO B03. a)
- 13) SEZIONI TRASVERSALI (ELABORATO B03. b).
- 14) SEZIONI LONGITUDINALI ABBANCAMENTO TRANSITORIO(ELABORATO B03. c).
- 15) SEZIONI TRASVERSALI ABBANCAMENTO TRANSITORIO (ELABORATO B03. d).
- 16) SEZIONI TRASVERSALI ABBANCAMENTO TRANSITORIO (ELABORATO B03. d).
- 17) PLANIMETRIA SISTEMAZIONE IDRAULICA (ELABORATO B04).
- 18) PLANIMETRIA RETE BIOGAS DA REALIZZARE.
- 19) PLANIMETRIA POZZI BIOGAS AUTORIZZATI NON REALIZZABILI (ELABORATO B05. b).
- 20) PLANIMETRIA SISTEMAZIONE FINALE RECUPERO VEGETAZIONALE (ELABORATO B06).
- 21) PARTICOLARI COSTRUTTIVI.
- 22) PLANIMETRIA RETE RACCOLTA PERCOLATO ESISTENTE EDI PROGETTO.
- 23) SIMULAZIONE FOTOGRAFICA.